



ALLEGATO P3 CAPITOLATO

SCHEMA DI CONTRATTO

per la fornitura in service di stampanti per vetrini e per biocassette per la tracciabilità dei campioni biologici – Numero Gara

tra

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

e

Società/RTI/Consorzio



	Premessa
ART. 1	Norme regolatrici
ART. 2	Oggetto
ART. 3	Durata del contratto
ART. 4	Importo del contratto
ART. 5	Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura
ART. 6	Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
ART. 7	Obblighi di riservatezza
ART. 8	Trattamento dei dati
ART. 9	Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva
ART. 10	Subappalto
ART. 11	Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
ART. 12	Cauzione definitiva
ART. 13	Recesso
ART. 14	Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito
ART. 15	Risoluzione
ART. 16	Fallimento dell'appaltatore e morte del titolare – altre modifiche soggettive
ART. 17	Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia
ART. 18	Direttore dell'Esecuzione del Contratto
ART. 19	Fatturazione e pagamenti
ART. 20	Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore
ART. 20 bis	Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 C.C.
ART. 21	Foro di competenza
ART. 22	Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali



Premessa

Con delibera n. del l'Azienda Socio Sanitario Territoriale (ASST) di Mantova ha indetto, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice) una procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura in service di stampanti per vetrini e per biocassette per la tracciabilità dei campioni biologici occorrenti all'ASST di Mantova da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

Il Bando di Gara è stato pubblicato sulla GURI n. 00 del 00.00.2019 e sulla GUUE GU/S 00 del 00.00.2019;

Con delibera n. 00 del 00.00.0000 la stessa ASST di Mantova ha approvato la proposta di aggiudicazione in favore di

La predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a) del Codice.

L'Aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice.

E' decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32 – comma 9 – del Codice, salve le condizioni alle quali detto termine non è applicabile.

L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto – di cui fanno parte anche se non allegati ma in quanto richiamati *per relatiomen*: il Bando di Gara, il Disciplinare e relativi allegati, il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, l'offerta tecnica ed economica presentata - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1 – Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, il capitolato tecnico e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle linee guida di attuazione adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- d) dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASST;
- e) dal Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali, in allegato.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'ASST, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'ASST prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'ASST.

L'ASST provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

**Art. 2 – Oggetto**

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura in service di Stampanti per vetrini e per biocassette per la tracciabilità dei campioni biologici.

Per la descrizione dettagliata delle condizioni di fornitura si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto di fornitura avrà validità di mesi 72 (settantadue) decorrenti dal _____ al _____.

La fornitura della strumentazione si intenderà accettata a tutti gli effetti dalla data di avvenuta effettuazione, con esito positivo, del collaudo dei sistemi oggetto di fornitura. Da tale data decorreranno i canoni di locazione e di assistenza tecnica e manutenzione full-risk.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, comunque per un massimo di 12 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Il valore massimo della proroga tecnica è fissato in Euro _____.

Al termine del contratto, anche in presenza di nuove aggiudicazioni a favore di altri fornitori o di diverse soluzioni tecniche, l'Appaltatore si impegna a garantire la regolarità delle forniture, nonché il necessario supporto ed assistenza per consentire all'ASST di erogare al meglio i propri servizi nelle more dell'avvio del nuovo contratto.

Art. 4 – Importo del contratto

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative alla fornitura indicata all'art. 2, viene determinato, per la durata di 72 (settantadue) mesi, in € _____, IVA esclusa.

I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura.

Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione fornitura

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e nell'offerta presentata in sede di gara.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'ASST e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto ed a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. L'appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'ASST e/o da terzi.

Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii).

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.



L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'ASST, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il Subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'ASST direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il Subappaltatore), di cui al periodo precedente, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'ASST paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al Subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche successivamente alla cessazione del presente contratto con l'ASST.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASST ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ASST.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti.

Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 8 "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.



Art. 8 - Trattamento dei dati personali

L'ASST, ai sensi dell'art 13 del D. Lgs 196/2003, informa l'Appaltatore che:

- i dati personali forniti e raccolti in occasione della procedura di gara e della stipula del presente contratto, saranno utilizzati nell'ambito delle attività istituzionali dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, connesse con l'esecuzione del medesimo contratto e con ogni adempimento amministrativo ad esso riferito;
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all'esercizio dei diritti e all'adempimento degli obblighi contrattuali e/o previsti per legge; i dati potranno essere trattati ed elaborati da personale informato sulla riservatezza degli stessi, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; l'eventuale rifiuto può comportare la decadenza dall'aggiudicazione e la risoluzione del contratto;
- i dati possono essere comunicati ai soggetti o alle categorie di soggetti che possono far valere un diritto d'accesso, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003, cui si rinvia e dal Regolamento UE 2016/679;
- titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, con sede legale in Strada Lago Paiolo, 10 – 46100 Mantova, nella persona del Direttore Generale, che ne è il legale rappresentante

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

L'Appaltatore si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D. Lgs 196/03 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista



aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.

Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

L'Appaltatore dichiara di aver stipulato polizza assicurativa per la responsabilità civile, attivata con una delle imprese autorizzate, attestando sotto la propria responsabilità per eventuali dichiarazioni false o incomplete, che la stessa è valida a copertura dei rischi conseguenti al risarcimento degli eventuali danni prodotti all'Amministrazione aggiudicatrice, al personale della stessa, ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'Appaltatore nell'espletamento dell'attività di appalto nonché dei danni causati in conseguenza di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione della fornitura, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore per la violazione delle norme e disposizioni attinenti alla fornitura, ivi compreso il codice per la tutela della riservatezza dei dati, nonché per tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'appalto, per i quali vale in ogni caso l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto.

L'Appaltatore dichiara altresì sotto la propria responsabilità per dichiarazioni o produzione di documenti falsi o incompleti, di aver sottoscritto una polizza di assicurazione a copertura degli eventuali danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o strutture, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, della consegna posa installazione e messa in funzione delle apparecchiature o dei dispositivi oggetto della fornitura.

L'appaltatore dichiara sotto la propria responsabilità che la somma assicurata per la copertura dei danni sopra citati, è pari o superiore all'importo complessivo contrattuale.

L'appaltatore dichiara che la suddetta polizza assicura la stazione appaltante anche contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori sopra citati, il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

L'appaltatore dichiara sotto la propria responsabilità che la copertura assicurativa per i danni sopra citati ha validità per un periodo comprendente la data di inizio dei lavori sopra indicati e la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei suddetti lavori.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, l'appaltatore dichiara di aver sottoscritto una polizza assicurativa, dichiarando sotto la propria responsabilità per eventuali dichiarazioni false o incomplete, che la stessa tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni o apparecchiature o dispositivi in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Fermo restando l'obbligo dell'esecutore dei lavori di cui all'art. 103, comma 7 del D. Lgs. N. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di richiedere in qualsiasi momento, in corso di esecuzione del contratto, l'esibizione della suddetta polizza, in mancanza della quale verranno sospesi, con effetto dalla scadenza del termine stabilito, i pagamenti a favore del fornitore.

L'appaltatore riconosce che l'eventuale omissione o ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione non sarà considerato motivo di inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si intenderà risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.



Art. 10 - Subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

ovvero

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Per le prestazioni rese in subappalto, l'ASST provvederà a effettuare il relativo pagamento all'Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art.105, co.13, del Codice su richiesta delle parti.

In caso di pagamenti effettuati all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere all'ASST, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli Subappaltatore/i.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del Subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l'ASST sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'ASST o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I Subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore consegna all'ASST il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del Subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del Subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'ASST non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, l'ASST procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'ASST, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.



L'Appaltatore deve inoltre comunicare all'ASST le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'ASST, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il Subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASST da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al Subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'ASST inadempimenti, da parte del Subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'ASST. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'ASST, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASST può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i Subappaltatori e i Subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il Subappaltatore o il Subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'ASST e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Mantova.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'ASST, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il Subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'ASST, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.



In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

Art. 12 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € _____ rilasciata da in data, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'ASST di Mantova (e di ciascuna delle aziende interessate in caso di gara aggregata).

La garanzia ha validità temporale di almeno 6 mesi superiore alla scadenza contrattuale e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita eventualmente anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'ASST, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'ASST qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'ASST ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Dovrà essere altresì reintegrata nel caso in cui si addivenisse ad una proroga contrattuale nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito è svincolato secondo la normativa vigente.

L'ASST ha diritto di valersi della cauzione nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 6, 9 e 10 del presente contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria.

Art. 13 - Recesso

L'ASST ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

In particolare l'ASST si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, nei seguenti casi:

- in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP e/o Agenzia Regionale Centrale Acquisti) provvedesse alla stipula di convenzioni per la fornitura di prodotti analoghi a quelli oggetto del presente Disciplinare a condizioni economiche inferiori e l'Impresa aggiudicataria non fosse in grado di praticare almeno tali condizioni.



In caso di recesso, l'Appaltatore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché regolari, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi eventuale ed ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito dall'art.1671 del codice civile

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASST.

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

E' consentita esclusivamente la cessione totale del credito.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ASST. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il **CIG n.** al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ASST al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 15 - Risoluzione

L'ASST committente avrà la facoltà di risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art.1456 del codice civile, previa comunicazione da inviare al Fornitore nei seguenti casi:

- in caso di ritardo nella consegna delle strumentazioni prolungato per più di 10 giorni lavorativi rispetto ai termini previsti dall'art. 4 del "Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (Allegato P1);
- in caso di ritardo nella consegna o nella sostituzione dei reagenti e dei relativi materiali di consumo prolungato per più di 8 giorni consecutivi rispetto ai termini di consegna di cui all'art. 9 del "Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (Allegato P1) e per più di 3 (tre) giorni consecutivi rispetto ai termini di sostituzione di cui all'art. 10 del predetto Capitolato;
- in caso di fermo macchina prolungato per più di 5 (cinque) giorni lavorativi per anno per sistema analitico o suo componente;
- reiterati inadempimenti imputabili al Fornitore e comprovati da almeno 3 documenti di contestazione ufficiale;
- modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara ai sensi dell'art 106 del D. Lgs 50/2016;
- nel caso di superamento delle soglie stabilite nei casi di modificazioni di cui all'art 106 del D. Lgs 50/2016;
- accertamento di una delle condizioni di cui all'art 80 comma 1 del D. Lgs 50/2016 al momento della aggiudicazione;
- accertamento del fatto che l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione degli obblighi derivanti dai trattati o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti;



- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e cessione del credito;
- mancata corrispondenza tra i servizi/prodotti offerti in sede di gara e i servizi/prodotti forniti;
- cessione di attività in subappalto senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'Azienda;
- cessione dell'impresa, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore;
- pronuncia di una sentenza definitiva per un reato relativo al comportamento professionale del Fornitore;
- inosservanza delle disposizioni normative in materia di lavoro, previdenza, prevenzione, infortuni e sicurezza;
- violazioni del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- gravi violazioni al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 16/4/2013 n. 62;
- violazione delle disposizioni di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 smi eseguendo transazioni senza avvalersi di bonifici bancari o postali o di altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- mancata reintegrazione nel valore originario della garanzia definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ASST;
- in caso di mancata proroga della validità della garanzia definitiva entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta in caso di proroga del contratto;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza contrattuale, come richiesto dall'art. 9 del presente Contratto.

L'ASST ha inoltre facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nei seguenti casi:

- il Fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del presente contratto e relativi allegati;
- il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione della stazione appaltante di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- il Fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e di mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- il Fornitore sospenda l'esecuzione del contratto, per motivi imputabili al Fornitore stesso.

In tutti i predetti casi di risoluzione l'ASST ha diritto di trattenere in via definitiva la cauzione presentata e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

L'ASST provvede inoltre a risolvere il contratto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art 108 comma 2 lett a) e b) del D. Lgs 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 16 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare - altre modifiche soggettive

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'ASST proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di



risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'ASST interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, successione, rilevazione, fusione, scissione, insolvenza, relativi all'aggiudicatario non hanno effetti nei confronti dell'ASST sino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia:

- proceduto alle comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n.187;
- documentato il possesso dei medesimi requisiti di qualificazione richiesti al soggetto aggiudicatario.

Art. 17 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza massima del 20% dell'importo contrattuale. In tal caso l'ASST potrà imporre al fornitore, che è tenuto ad accettare, l'esecuzione alle medesime condizioni, senza poter far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il contratto di appalto potrà altresì essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza massima di un ulteriore 30% dell'importo contrattuale originario. In tal caso l'ASST potrà chiedere al fornitore, che ha facoltà di accettare, l'esecuzione alle medesime condizioni o più favorevoli per l'Azienda sanitaria.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare preventivamente a detta richiesta, se l'eventuale cambiamento del contraente per tali forniture supplementari, risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per la stessa notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi.

Analogamente ed entro il suddetto limite percentuale dell'importo contrattuale originario l'amministrazione aggiudicatrice si riserva di richiedere la modifica del contratto qualora circostanze imprevedute ed imprevedibili la rendano necessaria. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, sempre che tale modifica non alteri la natura generale del contratto.

Il contratto potrà essere modificato in ogni caso nel limite del 50% del valore iniziale, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del medesimo Codice.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale, con riferimento a quanto disposto dal predetto art. 106, comma 4, che siano ritenute opportune dall'ASST e che gli siano richieste, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'ASST.

Sarà onere dell'Amministrazione aggiudicatrice che ha modificato il contratto alle condizioni sopra indicate, provvedere agli adempimenti di cui all'art. 106, commi 5 e 8 del Codice, in quanto applicabili.

**Art. 18 - Direttore dell'esecuzione del contratto**

L'ASST nomina quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il Dr. _____, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, l'ASST, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell'ASST, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'ASST, nonché di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

L'Appaltatore indica il Dott. _____ quale Responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Art. 19 – Fatturazione e pagamenti

Per l'espletamento della fornitura con le modalità indicate nel Disciplinare di gara e relativi allegati nonché secondo le modalità e condizioni particolari proposte dalla ditta aggiudicataria, le Aziende corrisponderanno esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

Tutti gli oneri che la ditta aggiudicataria avrà in carico saranno infatti da ritenersi ripagati unicamente attraverso i corrispettivi sopra indicati. Gli stessi devono infatti intendersi comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA, che la ditta aggiudicataria dovrà addebitare in fattura a titolo di rivalsa ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 della L. 26/10/72 n. 633, nonché di ogni onere connesso all'esplicazione della fornitura con le modalità previste.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa/consorzio, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata. A seguito di formale richiesta della capogruppo, in caso di RTI, potrà essere concesso all'azienda mandante di fatturare direttamente parte della fornitura aggiudicata secondo la ripartizione dichiarata in sede di gara.

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore si riferiscono alle forniture prestate a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e il loro pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.

Le fatture relative ai canoni di noleggio e assistenza tecnica dovranno essere emesse con cadenza trimestrale posticipata, con decorrenza dall'avvenuta effettuazione del collaudo delle strumentazioni con esito positivo.

I pagamenti avverranno di norma entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura direttamente dall'Azienda Socio Sanitaria di Mantova.

Tutte le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"). Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST dovranno fare riferimento al rispettivo Codice Univoco Ufficio, così come censiti su www.indicepa.gov.it.



Codice Univoco Ufficio:

9AUWBU

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti le fatture elettroniche dovranno riportare:

A) il Codice Identificativo Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4 e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

B) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

C) data e numero d'ordine di acquisto;

D) data e numero di DDT per i beni.

L'ASST non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2, art. 25 D.L. 66/2014 convertito L. 89/2014. Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal Fornitore o per non conformità delle prestazioni, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di notifica di accettazione della nota di accredito.

Ai sensi dell'art.9 ter comma 6 del D.L. 19/6/2015 n.74 convertito dalla Legge 6/8/2015, n.125, nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici, la stessa dovrà riportare nella sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (che nel tracciato della fattura è rappresentato con il blocco <CodiceArticolo>), i seguenti dati:

Nel campo <CodiceTipo>	'DMX', con X= [1 2] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato"
Nel campo <CodiceValore>	Numero di registrazione attribuito al Dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del Decreto del Ministro della Salute 21/12/2009 (G.U. n.17 del 22/1/2010)

Art. 20 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alla presa in carico dei documenti e del loro trasporto presso i locali dell'Appaltatore, alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.



L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASST da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ASST, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'ASST si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'ASST ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'ASST entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'ASST.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'ASST avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Art. 20 bis -Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 C.C.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati – che, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale - e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
- Art. 7 - Obblighi di riservatezza
- Art. 8 - Trattamento dei dati personali
- Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva
- Art. 10 - Subappalto
- Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 13 - Recesso
- Art. 14 - Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito
- Art. 15 - Risoluzione.
- Art. 20 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore

Art. 21 - Foro di competenza.

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Mantova.

Art. 22 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 14 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

Letto, approvato e sottoscritto.